

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"LA LUCE DI AURORA - ODV"

*Allegato A
all'Atto Costitutivo
autenticato nelle firme del
Notaio Mario Quavato di
Castel San Giovanni in data
05/03/2026 Repertorio 88154*

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, nonché successive modifiche ed integrazioni, un'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

"LA LUCE DI AURORA - ODV"

con sede in Comune di Piacenza.

La denominazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato - ODV" contestualmente all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente a tale iscrizione l'associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "LA LUCE DI AURORA - Organizzazione di Volontariato - ODV", ovvero in sigla "LA LUCE DI AURORA - ODV"

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

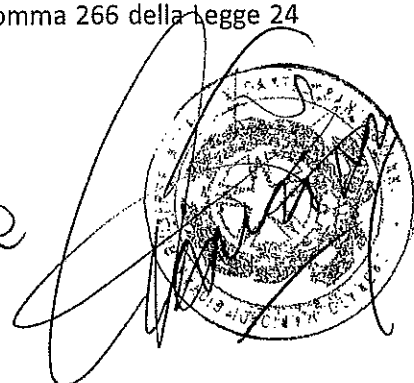
Art. 2 – Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- 1) Prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato dalla gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.
- 2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 3) Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 4) Promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza e della difesa non armata.
- 5) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

*Corbelli Anna
Gugli' Anna
Tile Vittorio*

*Corbelli Anna
Corbelli Maria
Nicola e Cipriotti
Giacchi Rose*



In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

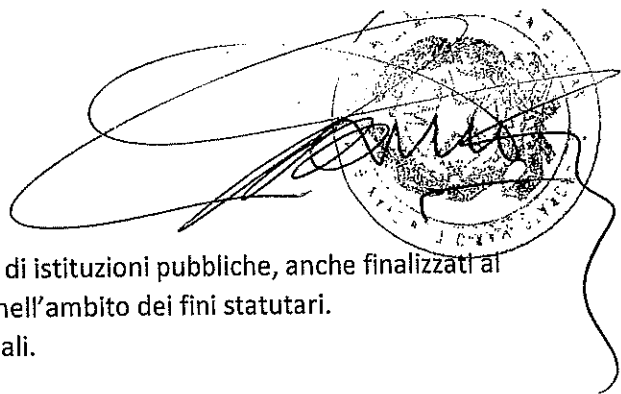
- 1) Approfondire, diffondere e mettere in pratica il concetto di solidarietà, sviluppando iniziative e istaurando rapporti, ove ritenuto necessario, con organismi interessati sia a livello nazionale che internazionale.
- 2) Sostenere ed assistere i minori o persone vittime di violenza, molestie e abusi in ogni ambito e sostenere ed assistere i loro familiari, a sostenere le famiglie stesse, anche prestando l'assistenza psicologica alla parte offesa nei processi penali, civili, amministrativi e sportivi e dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani.
- 3) Sensibilizzare, con la propria attività, tutti quei settori della vita pubblica e privata ove sia possibile cooperare e mettere in pratica lo scopo dell'organizzazione.
- 4) Formulare progetti operativi e di ricerca.
- 5) Stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con forze dell'ordine, enti ed organismi pubblici e privati.
- 6) Ricevere contributi, donazioni, lasciti testamentari, raccogliere fondi per gli scopi dell'associazione e destinarli al conseguimento dei fini statutarî nei limiti di legge.
- 7) Curare, divulgare e/o collaborare alla redazione, stampa e vendita di pubblicazioni, di audiovisivi, di filmati, podcast ecc., perché strettamente inerenti alle sue finalità ed ai suoi scopi, solo in via strumentale e marginale.
- 8) Prestare consulenza specialistica e svolgere attività di formazione e informazione in favore di associazioni, istituti scolastici, soggetti pubblici e privati in materia di violenza pubblica e privata nelle sue varie accezioni.
- 9) Svolgere ogni altra attività finalizzata alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione in favore di soggetti pubblici e privati, organizzando e promuovendo iniziative quali corsi, convegni, seminari, giornate di studio, work shop, master ed eventi, in materia di tutela in favore di minori ed adulti in ambiti pubblico e privato, scolastico e aziendale.
- 10) L'organizzazione per lo sviluppo della propria attività, potrà creare e gestire siti web dedicati, utilizzare canali televisivi, ed ogni altro mezzo di comunicazione, nessuno escluso, nel rispetto delle norme che regolano l'editoria ed il copyright in ogni forma.
- 11) L'organizzazione potrà avvalersi dell'opera di iscritti in albi professionali in tutti quei campi ove la loro presenza fosse richiesta nel pieno rispetto delle vigenti leggi in materia.
- 12) Svolgere ogni altra attività diversa purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti del codice del terzo settore.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, la loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



1. Quote e contributi degli associati.
2. Eredità donazioni e legati.
3. Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
4. Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali.
5. Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati.
6. Proventi delle cessioni di beni di terzi anche attraverso attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi).
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

Fondo comune costituito- a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 – Membri dell'associazione

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire la finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli aderenti e illimitato sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Handwritten signatures at the bottom of the page:
T. E. Vito Corbellini Anna
Guglielmo Corbellini Marina

Vertical handwritten notes on the right margin:
Giaccol Rosa
Nicola Cipriani

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio deliberata dal Consiglio direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare. Eventuali regolamenti e le derive adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta all'aspirante associato non ammesso, che ha la facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità, per gli stessi, anche di natura patrimoniale e esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche. Essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso.
- Per recesso.
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno e trascorsi tre mesi dal sollecito.
- Per esclusione.
- Per comportamento contrastante con gli scopi.
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere Consegnati per iscritto. Al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo la facoltà di replica. Avverso il procedimento di esclusione l'associato alla facoltà di proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima Assemblea dei soci, che verrà convocata fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro dei soci. Della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione, il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.
- Godere dell'elettorato attivo e passivo, nel caso di persone giuridiche o enti di diritto ad accedere alle cariche associative riconosciute in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- Prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio direttivo entro non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere una copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione, versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Hai volontari possono essere rimborsate dall'associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, in ogni caso sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo.
- Il Presidente.
- L'eventuale Collegio dei revisori dei conti.
- L'eventuale Organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Assembleia

Art. 9 - Assemblea

No. 100. *Frax. rosea*

The Vikt. Erbellen. Anzug
Erbellen. leise

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie; essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa all'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per approvare il bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due altri membri del comitato direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti; le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in un'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando si è presente o rappresentata. Almeno la metà dei soci in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

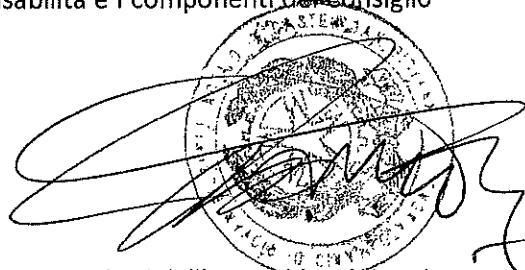
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso.
- Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso.
- Approva l'eventuale regolamento dei lavoratori assembleari.
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione il voto favorevole della metà +1 degli associati, in seconda convocazione la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità e i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.



Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti del Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati prevede la sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati.

Immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso, in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Tutte le cariche sono gratuite ai consiglieri, possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni ex. Articolo 34 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 ed entro i limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Il Consiglio direttivo:

- Nomina al suo interno un presidente e un vicepresidente.
- Può nominare al suo interno un segretario ed un tesoriere, entrambi i ruoli potendo essere affidati alla medesima persona.
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- Predispone il bilancio rendiconto.
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale.
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, del membro più anziano per età.

Il Consiglio direttivo ha convocato. Con comunicazione scritta da Spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regole convocate ogni tre mesi, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Caro mio figlio, una tua Vika Corbellini Deves

Corbellini Deves, Niccolò Caputo, Giochi Rose

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci; stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo; presiedere e coordinare l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuito la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.

In caso accertato definitivo, impedimento o dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione di un nuovo presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per una ratifica del suo operato.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche tra i non associati.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Esso controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle assemblee senza diritto di voto e predispone la propria.

Relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

L'Organo di controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto. In conformità delle norme di legge, il bilancio sociale dà atto degli esiti, del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo direttivo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'ufficio regionale, del registro unico nazionale del terzo settore e salva destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Corbellini Maria
 Gregori Laura
 Tre Vito
 Corbellini Anna
 Corbellini Laura
 Mielese Stefania
 Gnocchi Rosa

